



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU n. 2840

Il dirigente: C.Nappi

Bari, 22 marzo 2011

**ai sigg. Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Puglia**

Loro Sedi

**ai sigg. Dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Regione Puglia Loro Sedi
e, p.c.**

**alle Segreterie regionali delle
OO.SS. del Personale della Scuola
Loro Sedi**

Al sito web

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2011-2012: schema di Decreto Interministeriale di cui alla c.m.14.3.2011, n.21.

Con circolare n.21 del 14.3.2011 -disponibile sulla rete INTRANET- l'Amministrazione centrale ha trasmesso il testo dello schema di decreto interministeriale, da assumere di concerto tra il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2011-2012.

In attuazione della legge n.133 del 2008, che ha previsto una serie organica di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell'arco del triennio 2009-11, il rapporto docenti/alunni sulla base delle istruzioni impartite dal Piano

programmatico elaborato ai sensi dell'art. 64 della stessa legge, sono state definite le dotazioni organiche delle scuole pugliesi per l'a.s. 2011-2012, entro i contingenti, che risultano dalle tabelle allegate al testo del richiamato schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Nello specifico va evidenziato che le citate tabelle prevedono una prima riduzione di **1.878 posti comuni** nell'organico di diritto.

Occorre precisare, al riguardo, che il processo di contenimento non potrà essere conseguito attraverso un semplice frazionamento delle cattedre e dei posti, in quanto nel conteggio dei posti istituiti in organico di diritto saranno calcolati anche gli spezzoni ricondotti virtualmente a posti di 18 ore, ma piuttosto dovrà interessare fundamentalmente la corretta e attenta formazione delle classi, dalla quale dipende principalmente il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento.

Per quanto riguarda i **posti per l'integrazione scolastica dei disabili**, l'art. 12 dello schema di decreto interministeriale conferma il n. di 6.069 posti attivati nell'organico di diritto dell'a.s. in corso oltre la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n.80 del 22.2.2010.

Ciò posto, in un articolato contesto organizzativo che vede coinvolti non solo i dirigenti scolastici, in quanto ricevono ed entro certi limiti orientano le richieste delle famiglie, ma anche gli enti locali a cui compete assicurare le condizioni migliori per esercitare il diritto allo studio, questa Direzione Generale, dopo aver assolto la prescritta informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, provvede alla ripartizione della dotazione regionale, tanto dei posti comuni che di sostegno, tra le circoscrizioni provinciali di competenza, secondo le modalità enunciate nel testo dello schema di decreto interministeriale.

Peraltro, considerato che il processo per la definizione degli organici prende il via dalle istituzioni scolastiche che acquisiscono al Sistema informativo i dati propedeutici agli organici in termini di alunni e classi per i vari ordini di scuola, si evidenzia l'esigenza che i dirigenti scolastici continuino a trasmettere al competente Ufficio scolastico provinciale con la massima urgenza, debitamente sottoscritti, i prospetti finali stampati dal S.I., **assumendo la diretta responsabilità dei dati forniti**.

A tal riguardo non va sottaciuto che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 64 della legge 6.8.2008, n. 133 comporta, anche nei confronti dei dirigenti scolastici, l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Gli Uffici scolastici territoriali, quali articolazioni sul territorio dell'Ufficio Scolastico Regionale, procedono alla revisione delle classi e alla determinazione dei posti e delle cattedre secondo le modalità definite dal decreto interministeriale, nel rigoroso rispetto del contingente provinciale di assegnazione.

Qui, di seguito, si ritiene opportuno richiamare *le disposizioni* più rilevanti della normativa in argomento da tenere in considerazione nell'assolvimento delle rispettive incombenze, tanto da parte dei dirigenti scolastici, quanto da parte dei dirigenti degli Uffici territoriali e, nell'intento di consentire il rispetto dei contingenti provinciali, **si raccomanda di non procedere allo sdoppiamento delle classi, soprattutto quelle iniziali, attenendosi ai parametri** previsti dal DPR n.81 del 20.3.2009, recante il *regolamento sul dimensionamento della rete scolastica ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*. Ciò al fine di evitare la formazione di classi esigue in organico di fatto, ove non si realizzino le previsioni o dovessero intervenire successive richieste di nulla osta per altri istituti, con la possibilità nel prosieguo del corso di accorpamenti di classi, a discapito della continuità didattica. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola per l'infanzia, che accolgono alunni disabili sono costituiti secondo i criteri e i parametri di cui all'art.5 dello stesso DPR n.81/2009. I dirigenti scolastici cureranno quindi un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni (art.12, comma 7, ultimo periodo del decreto interministeriale relativo all'a.s.2011-12).

scuola dell'infanzia

Con riguardo alla scuola dell'infanzia si fa presente che qualora ricorrano le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30.12.2010 (iscrizioni per l'a.s. 2011-12), possono essere ammessi le bambine e i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, previa valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. L'inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni, atteso che questa fascia d'utenza potrà avvalersi delle cd. "sezioni primavera", il cui funzionamento, com'è noto, è disciplinato da altre disposizioni (legge finanziaria n. 296/2006, art. 1, commi 630 e 634).

Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino la capienza delle sezioni, al fine di assicurare continuità al percorso educativo avviato, deve essere data precedenza alle bambine e ai bambini che nella stessa istituzione scolastica hanno frequentato le cd. "sezioni primavera".

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali comprensive del tempo dedicato alla mensa, che è parte integrante del progetto educativo. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali, se l'ente locale non assicura il servizio mensa. Le istituzioni scolastiche organizzano le attività educative con l'inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei modelli orario scelti dalle famiglie.

scuola primaria

Con riguardo alla *scuola primaria* si rammenta che nelle classi prime, seconde e terze il tempo scuola è definito in 24 ore settimanali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, **con conseguente superamento delle compresenze**. Il predetto modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Sempre nelle classi prime, seconde e terze sono previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato, sino a 30 ore. Le risorse di organico complessive sono assegnate, comunque, in ragione di 27 ore settimanali per classe.

Le classi successive alla terza continuano a funzionare, dall'a.s. 2011/2012 e fino alla graduale messa a regime del predetto modello, secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali. La dotazione organica è comunque fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe.

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "*spezzoni orario*", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti e attività (compresi quelli dell'insegnamento dell'inglese), contribuiscono alla formazione di posti interi nell'ambito della stessa istituzione scolastica.

Nulla è innovato per quanto riguarda il *tempo pieno*. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore residue rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani). L'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie è possibile in presenza di strutture e servizi idonei forniti dall'amministrazione comunale e compatibilmente con le risorse di organico, dando la precedenza alle prime classi più numerose costituite da almeno 25 alunni.

L'insegnamento della *lingua inglese* è impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti (*cd.specializzati*) o da altro docente (sempre in possesso di tali requisiti) facente parte dell'organico di istituto, in ragione di un'ora alla settimana nella prima classe, di due ore alla settimana nella seconda classe e di tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. I dirigenti scolastici adotteranno le soluzioni organizzative utili a garantire per tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento¹. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile

#####

¹ Si precisa che, ai sensi dell'art.10, comma 5 del DPR 20.3.2009 n.81, l'insegnamento della lingua inglese nelle classi prime e seconde va affidato anche ai docenti della *fase 1* (avviata nell'as 2009-10) e della *fase 2* (avviata nell'as 2010-11) del nuovo Piano triennale di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative in lingua inglese degli insegnanti della scuola primaria (cfr.nota A00DRPU n.11807 del 21.12.2010 dell'USR Puglia)

coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Eventuali economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del docente unico (24 ore) nelle classi prime e della mancata effettuazione dell'intero orario del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specializzato di lingua inglese, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e, successivamente, per programmare le attività educative e didattiche in base al POF.

scuola d'istruzione secondaria di I grado

Con riguardo alla *scuola d'istruzione secondaria di I grado* giova evidenziare che i criteri di costituzione delle cattedre sono fissati dal **D.M. n.37 del 26.3.2009** e non più dal DPR 14 maggio 1982.

Per quanto riguarda il *tempo scuola* sono previsti due modelli di articolazione:

-quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano);

-quello relativo al tempo prolungato con 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40 ore.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, tali da consentire lo svolgimento obbligatorio di attività anche in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e qualora si preveda in progressione la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza di assicurare comunque il funzionamento delle classi attualmente attivate.

Con riguardo ai seguenti insegnamenti, si reputa utile fornire alcune precisazioni:

a) Tecnologia

L'insegnamento della *tecnologia*, prima rientrando nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto nel primo ciclo ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con un orario settimanale di due ore.

b) Strumento musicale

Nulla è innovato relativamente all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono pertanto confermati i criteri previsti dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Ferma restando l'esigenza che vengano mantenuti in organico di diritto i corsi attivati

negli anni precedenti, eventuali nuovi corsi debbono essere istituiti sempre in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con il decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole ove sono funzionanti solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che le scuole possono autonomamente scegliere, vanno attribuite, per un corso completo, allo strumento musicale.

l'istruzione per gli adulti

Per quanto riguarda *l'istruzione per gli adulti* si fa presente che l'organizzazione e le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In relazione all'attuazione progressiva della citata disposizione, le dotazioni organiche degli stessi Centri rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Nelle more dell'emanando regolamento che definirà l'assetto organizzativo e didattico dei CPIA, in fase di avanzata definizione, i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali Permanenti di titolarità.

scuola d'istruzione secondaria di II grado

Infine, con riguardo alla *scuola d'istruzione secondaria di II grado* si evidenzia, anzitutto, che il relativo assetto per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime e seconde -introdotti con i regolamenti emanati con i DPR n.87, 88 e 89 del 15.3.2010- ed ai previgenti ordinamenti delle classi successive.

a) determinazione di classi e posti

Ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento sia ai regolamenti relativi al riordino del II ciclo, sia ai decreti interministeriali² che disciplinano le riduzioni delle ore di insegnamento delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici (art.8, comma 2, lett.a), del regolamento) e delle classi terze degli istituti professionali (art.8, comma 4, lett.a), del regolamento), sia ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e proficuo utilizzo del personale scolastico approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

#####

² I decreti interministeriali in corso di perfezionamento sono stati diramati con nota ministeriale AOODPIT prot.n.271 del 14.3.2011 e sono disponibili nella rete INTRANET.

Mette conto sottolineare che, in attuazione dell'art. 8, comma 1 della bozza di decreto interministeriale innanzi richiamata, gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, **le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico**. Negli altri casi il numero delle classi prime si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le **classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio** (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nelle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

Ne consegue che qualora il totale delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli non consenta l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi presenti nell'istituzione scolastica i relativi dirigenti dovranno mantenere i corsi/indirizzi maggiormente richiesti, evitando la duplicazione con corsi/indirizzi simili. Resta inteso che compete al Consiglio di istituto stabilire i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della medesima scuola, ferma restando, ovviamente, la possibilità per tali alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo o la "sperimentazione" richiesti. I dirigenti scolastici sono tenuti a fornire idonea informativa alle famiglie entro il 15 aprile p.v.

In ogni caso, i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali potranno essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, al fine di poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa in applicazione dell'art. 64 della legge 133 del 2008.

Più in dettaglio è opportuno soffermarsi sulle seguenti disposizioni.

– Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

- E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

- Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

- Le classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di almeno 25 alunni.

- Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

- Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando comunque l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. Si fa eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Sulla base di quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che, a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore, vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio, secondo quanto previsto dal C.C.N.I. sulla mobilità.

Si precisa che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni stabilite per l'istruzione tecnica e professionale dal decreto interministeriale prima menzionato. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e del pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e

determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne.

b) classi di concorso

Com'è noto, l'art. 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, tra le varie misure e interventi, ha previsto la revisione delle classi di concorso. Poiché il relativo regolamento non è stato ancora emanato, ai fini della definizione degli organici e della conseguente mobilità, si è reso necessario, anche per l'a.s. 2011/2012, continuare ad utilizzare le attuali classi di concorso, in cui vanno a confluire automaticamente, con le opportune integrazioni e variazioni, le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Nell'intento di consentire ai dirigenti scolastici e a tutto il personale docente di avere precisa nozione delle modalità di confluenza in questa fase transitoria, sono state pubblicate, con nota AOODPIT N.272 del 14.3.2011 -disponibile nella rete intranet- le tabelle all'uopo predisposte per i licei e per gli indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale, relative alle sole classi prime e seconde degli istituti di secondo grado interessate al riordino. Tali tabelle hanno natura dichiarativa dell'esistente, non modificando in alcun modo gli ordinamenti.

Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici", la cui attribuzione alle classi di concorso deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica. In tale ottica le scuole opereranno avvalendosi della procedura attualmente prevista dal sistema informativo. In presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti "atipici" si darà precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando la varie graduatorie, nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 7 del CCNI sulla mobilità. In assenza di titolari da "salvaguardare" l'attribuzione dovrà avvenire, previa intesa con l'Ufficio scolastico territoriale, prioritariamente attingendo dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

c) quota del 20% riservata all'autonomia

I tre regolamenti del riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possono, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale; e ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale a "regime", il sistema informativo ha attivato una funzione attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di

ore in meno) e contestualmente gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, il relativo intervento si renderà possibile solo con riferimento alle classi di concorso con posti o ore disponibili.

La nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime interessate al riordino, mentre per la classi successive si applicano i criteri previsti dal DPR n. 275/99.

c) percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale (vedi decreto del MIUR adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale è stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010) possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle Linee-Guida di cui all'articolo 13, comma 1-*quinquies* della legge n. 40/07 (vedi www.istruzione.it – riordino istruzione Professionale): Tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" ovvero Tipologia B "offerta sussidiaria complementare".

Con delibera di Giunta n.32 del 21.1.2011, la regione Puglia ha deliberato che gli istituti professionali statali, nelle more di una organica disciplina legislativa regionale possono attuare percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà per l'a.s. 2011-12 secondo la tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" individuata dalle Linee guida approvate in Conferenza Unificata il 16.12.2010. Tale opzione prevede che gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, finalizzati all'acquisizione dei diplomi di istruzione professionale, possano conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella tabella 1 allegata alle predette Linee Guida, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

L'elenco completo degli istituti professionali che attueranno nel prossimo a.s. i percorsi di IeFP, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, delle figure professionali relative alle qualifiche dei percorsi triennali che potranno essere rilasciate, al termine del terzo anno, è allegato all'Accordo stipulato il 19.1.2011 tra la regione Puglia e questo USR, diramato con nota n.AOODRPU n.652 del 25.1.2011.

Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano

programmatico di cui all'articolo 64, comma 4 della Legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

In effetti l'organico assegnato agli istituti professionali è comprensivo anche delle eventuali quote orarie relative alle classi di IeFP. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e delle specifiche contrattazioni decentrate da attivare sulla base del CCNI relativo alle utilizzazioni del personale docente.

Resta inteso che questa Direzione Generale, alla quale compete l'atto sulla definizione degli organici delle singole istituzioni scolastiche, effettuerà un'attenta azione di monitoraggio per verificare l'intero andamento delle attività, apportando ove necessario le variazioni per assicurare il contenimento delle risorse nei limiti assegnati.

Non è superfluo evidenziare l'opportunità che eventuali richieste o segnalazioni delle singole istituzioni scolastiche inerenti la materia in argomento siano indirizzate direttamente al competente Dirigente dell'Ufficio Territoriale, che nell'esaminare la questione posta provvederà a raccordarsi con lo scrivente.

Il monitoraggio proseguirà nella fase di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, sia per assicurare la correttezza e puntualità delle operazioni stesse, coerentemente con le scansioni temporali previste dalla legge n.333/2001 e succ. mm., sia affinché vengano conseguiti e consolidati gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica posti dalla legge 133 del 2008.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni richiamate nella presente nota.

p. IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
Ruggiero Francavilla